PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Documento di seduta

A8-0021/2014

20.10.2014

***I
RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Gabrielius Landsbergis

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 6

ALLEGATO 8

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 28

PROCEDURA 29

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0597),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0165/2014),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 ottobre 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0021/2014),

1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina è entrato in vigore il 23 aprile 2014 in seguito all'approvazione del Parlamento europeo tramite risoluzione legislativa del 3 aprile 2014 e doveva essere applicato fino all'entrata in vigore o all'applicazione provvisoria del titolo IV dell'accordo di associazione e non oltre il 1° novembre 2014.

Nella dichiarazione ministeriale congiunta del 12 settembre 2014 sull'attuazione dell'accordo di associazione/accordo di libero scambio globale e approfondito (AA/DCFTA) UE-Ucraina a seguito delle consultazioni trilaterali, l'Unione europea ha convenuto di proporre agli Stati membri dell'UE di prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio globale e approfondito mantenendo nel frattempo misure commerciali autonome (ATM) dell'UE a favore dell'Ucraina durante il periodo in questione. Questa soluzione fa parte di un processo di pace globale in Ucraina, nel rispetto dell'integrità territoriale del paese e del diritto di quest'ultimo a decidere in merito al proprio destino. Si tratta del risultato di una richiesta dell'Ucraina in cambio dell'impegno della Federazione russa di continuare ad applicare all'Ucraina il regime preferenziale previsto dall'ALS tra gli Stati della CSI. Di conseguenza, al fine di sostenere la stabilità politica ed economica dell'Ucraina, la Commissione europea ha proposto di prorogare l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2015, vale a dire fino all'entrata in vigore del titolo IV dell'accordo di associazione.

Dato l'obiettivo di garantire il mantenimento delle condizioni esistenti per l'accesso al mercato dell'UE e ridurre al minimo i rischi d'interruzione delle esportazioni verso l'UE, la soluzione più efficace resta la proroga delle misure commerciali autonome. L'estensione del regolamento (UE) n. 374/2014 fino alla fine del 2015 è intesa a sostenere l'Ucraina nella sua situazione di estrema difficoltà sotto il profilo politico, economico e della sicurezza attraverso l'attuazione degli impegni tariffari previsti dall'accordo di associazione ratificato.

Le statistiche ufficiali indicano che le esportazioni dall'Ucraina verso l'UE nel primo semestre del 2014 sono aumentate in modo significativo; al contempo, è stata osservata una diminuzione delle esportazioni ucraine verso la Russia dovuta alle restrizioni al commercio per l'accesso delle merci ucraine al mercato russo e all'imprevedibilità di quest'ultimo. In effetti, la parte ucraina indica che, grazie alle ATM, nel primo semestre del 2014 le sue esportazioni verso l'UE sono aumentate (da +25,0%, per un valore di 587 milioni di dollari USA), e che tale aumento ha quasi compensato la contrazione delle sue esportazioni verso la Russia (-24,5%, per un valore di 592 milioni di dollari USA). In considerazione di altri fattori quali il deprezzamento della valuta, l'effetto di ricaduta delle misure di ritorsione russe contro le esportazioni ucraine verso la Russia e la ripresa in Europa, sembra esservi un riorientamento dal mercato russo verso quello europeo e le ATM accrescono senza dubbio le possibilità per i produttori e le imprese ucraini di cercare nuovi mercati e di attenuare le conseguenze negative delle misure commerciali di ritorsione della Russia nei confronti del loro paese.

Mentre questa tendenza è molto importante per l'Ucraina e le sue imprese, l'impatto economico dell'aumento delle esportazioni ucraine per l'UE, data l'asimmetria in termini economici tra i due partner commerciali, è destinata ad essere di scarsa portata. Inoltre, le concessioni commerciali rispecchiano l'esito equilibrato dei negoziati con l'Ucraina nell'ambito dell'accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), e sono state formulate con cura onde prevedere adeguati livelli di protezione dei settori sensibili dell'UE, agevolando al contempo gli scambi commerciali con l'Ucraina. Come avviene per gli scambi commerciali con qualsiasi altro paese terzo, tra le condizioni preliminari figurano la conformità e il rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie dell'UE. L'estensione delle preferenze è collegata alla possibilità di sospendere le ATM in caso di frode o di adozione di misure commerciali sfavorevoli, e la sua concessione è subordinata al rispetto, da parte dell'Ucraina, dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto. Trattasi di garantire ulteriori misure di protezione dell'UE contestualmente alla facilitazione degli scambi per l'Ucraina.

Il relatore osserva che, al fine di mantenere l'elevato livello del sostegno all'Ucraina e rafforzare la certezza delle condizioni commerciali per gli operatori economici, è importante che il Parlamento ricorra a una procedura accelerata per l'esame della proposta della Commissione, in modo che la proroga possa essere applicata a decorrere dal 2 novembre 2014, vale a dire senza alcuna interruzione. Sebbene sia prevista la possibilità di un'applicazione retroattiva qualora l'estensione non dovesse entrare in vigore immediatamente dopo il 1° novembre, le imprese saranno costrette ad operare in un regime non preferenziale, a far fronte ad una situazione d'incertezza giuridica e ad oneri accresciuti, con il conseguente rallentamento delle importazioni ucraine nell'UE. In aggiunta a quanto sopra, le ATM offrono ai produttori e alle imprese dell'Ucraina la quanto mai necessaria possibilità di deviare le loro esportazioni dal sempre più restrittivo mercato russo, nonché un incentivo ad adeguare il loro funzionamento e i loro standard a quelli dell'UE, preparandosi alla piena attuazione del DCFTA al più tardi dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 sono soggette al rispetto degli stessi principi da parte dell'Ucraina. I volumi e i dazi concessi dall'UE a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 nel 2014 continueranno ad applicarsi nel 2015.

Il relatore sottolinea che, data la situazione attuale, una rapida e tempestiva approvazione da parte del Parlamento europeo della proposta della Commissione per il rinnovo del regolamento relativo alla concessione delle ATM all'Ucraina proverà che l'UE è in grado di agire rapidamente e con decisione per onorare i propri impegni politici.

Considerato quanto precede, il relatore propone che il Parlamento approvi la proposta della Commissione senza emendamenti.

ALLEGATO

PE-CONS 93/14 - 2014/0279(COD)

REGOLAMENTO (UE) N. …/2014
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[1],

[1] Posizione del Parlamento europeo del … 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del … 2014.

considerando quanto segue:

(1) L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'Unione europea da tempo cerca di instaurare un rapporto sempre più stretto con l'Ucraina in vista dell'associazione politica e dell'integrazione economica di quest'ultima con l'Unione. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 l'Unione e l'Ucraina hanno negoziato l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra[1] (accordo di associazione), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), siglato da entrambe le parti il 27 giugno 2014. A norma delle disposizioni dell'accordo DCFTA, l'Unione e l'Ucraina sono tenute a istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio massimo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

(2) In considerazione delle problematiche senza precedenti che l'Ucraina si trova ad affrontare sul piano politico, economico e della sicurezza, e con l'obiettivo di sostenerne l'economia, è stato deciso di anticipare l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A dell'accordo di associazione tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Alla luce delle sfide che l'Ucraina si trova ancora ad affrontare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2015. Ai fini della prevedibilità, per il periodo della proroga i dazi doganali e l'accesso ai contingenti tariffari dovrebbero rimanere uguali a quelli del 2014.

---

1 GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

2 Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre, esso prevede che la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono altresì elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 dovrebbero anch'esse essere soggette al rispetto di tali stessi principi da parte dell'Ucraina. Al fine di allineare il regolamento (UE) n. 374/2014 alla prassi dell'Unione e ad altri strumenti di politica commerciale dell'Unione, è opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto da parte dell'Ucraina.

(4) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1
Regimi preferenziali

I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I. Nei casi in cui nell'allegato I si fa riferimento a categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi, l'aliquota di base dei dazi per il 2014 e il 2015 è eliminata nel caso della categoria 0, ridotta del 25% nel caso della categoria 3, del 16,7% nel caso della categoria 5 e del 12,5% nel caso della categoria 7.";

2) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"e) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione[*];

---

[*] GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.";

3) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.";

4) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

ALLEGATO I

"**ALLEGATO II**

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto l'ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al 23 aprile 2014.

Numero d'ordine	**Codice NC**	**Designazione delle merci**	**Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014** **(in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)**	**Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015** **(in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)**
09.3050	0204 22 50 0204 22 90 0204 23 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90	Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata) Carni disossate di agnello, congelate Carni disossate di animali della specie ovina, disossate	1 500	1 500
09.3051	0409	Miele naturale	5 000	5 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014 e il 3.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1. 2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3052	1701 12 1701 91 1701 99 1702 20 10 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95	Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Zuccheri diversi dallo zucchero greggio Zucchero d'acero allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio Caramello Sciroppo di inulina Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio	20 070	20 070

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014 e il 3.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1. 2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3053	1702 30 1702 40 1702 60	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	10 000	10 000
09.3054	2106 90 30 2106 90 55 2106 90 59	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina)	2 000	2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3055	Ex 1103 19 20 1103 19 90 1103 20 90 1104 19 10 1104 19 50 1104 19 61 1104 19 69 1104 29 1104 30	Semole d'orzo Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo) Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo) Cereali di frumento (grano schiacciati o in fiocchi Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi Cereali d'orzo schiacciati Cereali d'orzo in fiocchi Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	6 300	6 300
09.3056	1107 1109	Malto, anche torrefatto Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	7 000	7 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3057	1108 11 1108 12 1108 13	Amido di frumento (grano) Amido di granturco Fecola di patate	10 000	10 000
09.3058	3505 10 10 3505 10 90 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90	Destrina e altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati) Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25%	1 000	1 000
09.3059	2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 2303 10 11	Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso) Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso	16 000	16 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3060	0711 51 2003 10	Funghi del genere *Agaricus*, conservati temporaneamente (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Funghi del genere *Agaricus* preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	500	500
09.3061	0711 51	Funghi del genere *Agaricus*, conservati temporaneamente (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	500	500
09.3062	2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	10 000	10 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3063	2009 61 90 2009 69 11 2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 2009 71 2009 79	Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix non superiore a 30 e di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore non superiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto Succ0 di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto Succo di mela	10 000	10 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3064	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao	2 000	2 000
09.3065	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ma non superiore a 75%	250	250
09.3066	0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80	Granturco dolce	1 500	1 500

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.112.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3067	1702 50 1702 90 10 Ex 1704 90 99 1806 10 30 1806 10 90 Ex 1806 20 95 Ex 1901 90 99 2101 12 98 2101 20 98 3302 10 29	Fruttosio chimicamente puro Maltosio chimicamente puro Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore a 65% Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18% e, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70% Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70% Preparazioni a base di caffè, tè o mate Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5%	2 000	2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.112.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3068	1903 1904 30	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da amidi e fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili Bulgur di grano	2 000	2 000
09.3069	1806 20 70 2106 10 80 2202 90 99	Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, uguale o superiore a 2%	300	300
09.3070	2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	2 000	2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3071	2207 10 2208 90 91 2208 90 99 2207 20	Alcole etilico non denaturato Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	27 000	27 000
09.3072	2402 10 2402 20 90	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano	2 500	2 500
09.3073	2905 43 2905 44 3824 60	Mannitolo D-glucitolo (sorbitolo) Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	100	100
09.3074	3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee	2 000	2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3075	0703 20	Agli, freschi o refrigerati	500	500
09.3076	1004	Avena	4 000	4 000

"

ALLEGATO II

"**ALLEGATO III**

Contingenti tariffari per prodotti agricoli specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Prodotto	Classificazione tariffaria	**Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014**	**Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015**
Carni bovine	0201.10.(00) 0201.20.(20-30-50-90) 0201.30.(00) 0202.10.(00) 0202.20.(10-30-50-90) 0202.30.(10-50-90)	12 000 tonnellate/anno espresse in peso netto	12 000 tonnellate/anno espresse in peso netto
Carni suine	0203.11.(10) 0203.12.(11-19) 0203.19.(11-13-15-55-59) 0203.21.(10) 0203.22.(11-19) 0203.29.(11-13-15-55-59)	20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto + 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per i codici NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59))	20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto + 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per i codici NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59))

Prodotto	Classificazione tariffaria	**Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014**	**Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015**
Carni di pollame e preparazioni a base di carni di pollame	0207.11.(30-90) 0207.12.(10-90) 0207.13.(10-20-30-50-60-99) 0207.14.(10-20-30-50-60-99) 0207.24.(10-90) 0207.25.(10-90) 0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 0207.32.(15-19-51-59-90) 0207.33.(11-19-59-90) 0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99) 0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 0210.99.(39) 1602.31.(11-19-30-90) 1602.32.(11-19-30-90) 1602.39.(21)	16 000 tonnellate/anno espresse in peso netto + 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0207.12.(10-90))	16 000 tonnellate/anno espresse in peso netto + 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0207.12.(10-90))
Latte, crema di latte, latte condensato e iogurt	0401.10.(10-90) 0401.20.(11-19-91-99) 0401.30.(11-19-31-39-91-99) 0402.91.(10-30-51-59-91-99) 0402.99.(10-31-39-91-99) 0403.10.(11-13-19-31-33-39) 0403.90.(51-53-59-61-63-69)	8 000 tonnellate/anno espresse in peso netto	8 000 tonnellate/anno espresse in peso netto

Prodotto	Classificazione tariffaria	**Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014**	**Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015**
Latte in polvere	0402.10.(11-19-91-99) 0402.21.(11-17-19-91-99) 0402.29.(11-15-19-91-99) 0403.90.(11-13-19-31-33-39) 0404.90.(21-23-29-81-83-89)	1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto	1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto
Burro e paste da spalmare lattiere	0405.10.(11-19-30-50-90) 0405.20.(90) 0405.90.(10-90)	1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto	1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto
Uova e albumine	0407.00.(30) 0408.11.(80) 0408.19.(81-89) 0408.91.(80) 0408.99.(80) 3502.11.(90) 3502.19.(90) 3502.20.(91-99)	1 500 tonnellate/anno espresse in equivalente uova in guscio + 3 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0407.00.(30))	1 500 tonnellate/anno espresse in equivalente uova in guscio + 3 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0407.00.(30))
Frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets	1001.90.(99) 1101.00.(15-90) 1102.90.(90) 1103.11.(90) 1103.20.(60)	950 000 tonnellate/anno	950 000 tonnellate/anno
Orzo, farina e agglomerati in forma di pellets	1003.00.(90) 1102.90.(10) 1103.20.(20)	250 000 tonnellate/anno	250 000 tonnellate/anno
Granturco, farina e agglomerati in forma di pellets	1005.90.(00) 1102.20.(10-90) 1103.13.(10-90) 1103.20.(40) 1104.23.(10-30-90-99)	400 000 tonnellate/anno	400 000 tonnellate/anno

"

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE

Favorevoli	Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Gabrielius Landsbergis, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, Maria Arena, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, David Campbell Bannerman, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Klaus Buchner, Ska Keller
Contrari	Anne-Marie Mineur, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Marine Le Pen, Franz Obermayr
Astenuti	Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, David Borrelli

PROCEDURA

Titolo	Dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina
Riferimenti	COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD)
Presentazione della proposta al PE	19.9.2014
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA
Relatori Nomina	Gabrielius Landsbergis 7.10.2014
Esame in commissione	7.10.2014 20.10.2014
Approvazione	20.10.2014
Esito della votazione finale	+: 31 –: 5 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Bolesław G. Piecha, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Klaus Buchner, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nicola Danti, Georgios Epitideios, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Starbatty, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain
Deposito	20.10.2014